



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

CODICE DEONTOLOGICO

Definizione del **PROFESSIONISTA** associato L.A.I.T.

Si definisce **PROFESSIONISTA** associato L.A.I.T., chi esercita in forma autonoma, abituale e professionale, l'attività nell'area dei servizi e della consulenza tributaria, fiscale, contabile, amministrativa, aziendale, del lavoro, a favore delle imprese e delle altre categorie di lavoratori autonomi.

Per svolgere la sua professione si avvale di idonea tecnologia informatica e di personale qualificato, opportunamente inquadrato con specifico CCNL che preveda un livello salariale e normativo adeguato. Avrà cura di proporsi sul mercato con professionalità, sviluppando le proprie conoscenze tecniche attraverso incontri di formazione, partecipando attivamente alla vita associativa e adeguando le proprie strutture alle normative vigenti, anche in termini di sicurezza sul lavoro.

Queste caratteristiche e peculiarità riassunte, s'intendono comprese nella definizione:

"Professionista Tributario".

Premessa

L'Associazione LAIT ha predisposto il presente Codice Deontologico per evidenziare i comportamenti degli associati finalizzati al bene della collettività.

Pertanto, in questo documento non sono descritti i comportamenti e le attività d'interrelazione personale, perché patrimonio non solo del Professionista come tale, ma anche e soprattutto della singola persona che vuole relazionarsi con gli altri.

Limitandosi all'ambito dell'attività professionale, sono invece proposte le caratteristiche del professionista finalizzate alla formazione personale e alla qualità del servizio. Principi ai quali si fa riferimento per disciplinare i rapporti con i clienti, con i colleghi e gli altri professionisti, e con l'Associazione.

Il **Professionista Tributario** associato, accettando i principi di seguito contenuti, s'impegna ad onorare la propria Associazione, e divulgare professionalmente i contenuti legislativi tipici della consulenza e della professione intrapresa.

Ed è a queste caratteristiche professionali che dovrà essere ricondotto l'eventuale rifiuto del **Professionista Tributario** associato, a fornire consulenza o assumere incarichi quando ciò implichi la violazione delle norme di legge, o siano lesivi, anche in forma fraudolenta, dei legittimi interessi di terzi.

Va inoltre ricordato che l'esercizio della professione s'ispira a principi di massima riservatezza, che evitano di utilizzare o divulgare notizie e informazioni acquisite in conseguenza dell'incarico professionale.

Tipologie comportamentali che a questa figura di **Professionista** fanno assumere, inequivocabilmente, anche una funzione di garanzia per lo Stato.

Ne consegue che non potrà essere apprezzato dal mercato il **Professionista** che trascura la propria preparazione professionale o quella dei dipendenti. Così come chi non si cura di fornire consulenza e servizi in ambienti e con tecnologie innovative, utilizzando le più avanzate metodologie organizzative.

Capitolo I

ATTIVITA' PROFESSIONALE e INCARICO DEL CLIENTE

art. 01

Il **Professionista Tributario** associato, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza, con il massimo decoro, diligenza e discrezione.

Tale comportamento è rivolto a tutelare i diritti del cliente/contribuente, sia esso persona fisica o persona giuridica.

art. 02

Il **Professionista Tributario** associato deve operare al massimo delle proprie capacità e conoscenze, per tutelare o raggiungere gli interessi del proprio assistito, astenendosi dal fornire preventivamente assicurazioni o garanzie di successo.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

art. 03

Il **Professionista Tributario** associato renderà edotto il proprio cliente dei diritti fiscali che fanno riferimento alla "Carta della Tutela del Contribuente".

Inoltre, fornirà al proprio cliente tutte le notizie che questi gli chiederà, ovvero, glielie fornirà periodicamente e spontaneamente in ordine allo stato della consulenza.

art. 04

L'accettazione dell'incarico deve essere ispirata dal Codice Deontologico e morale.

In ogni caso, la situazione patrimoniale e personale del cliente non devono condizionare il comportamento del **Professionista Tributario** associato.

art. 05

La parcella deve rappresentare la reale prestazione dell'opera :

sarà facilmente leggibile e comprensibile da parte del cliente, al quale sar  illustrata per presa visione, prima del conferimento dell'incarico.

art. 06

Nel caso d' Associazione Professionale, il **Professionista Tributario** associato   responsabile dei fatti specifici che lo riguardano, e quindi disciplinarmente perseguibile.

art. 07

Qualora per ragioni particolari o impegni inderogabili, il **Professionista Tributario** si trovasse nella necessit  di rinunciare ad un mandato gi  sottoscritto dal cliente, glielo comunicher  immediatamente per iscritto, motivando le ragioni della decisione.

Il **Professionista Tributario** avr  in ogni modo cura di completare gli adempimenti in corso. In particolare, collaborer  con il collega che eventualmente dovesse subentrare nell'assistenza al cliente, per non pregiudicare gli interessi del suo ex assistito.

Capitolo II

QUALITA' DEL SERVIZIO, INFORMAZIONE, CONCORRENZA

art. 08

La professione deve essere svolta nel rispetto della qualit  del servizio, intesa non solo come rispetto dei codici deontologici, ma anche come coscienza dei propri limiti.

Pertanto, il **Professionista Tributario** associato eviter  di fornire prestazioni quando l'eccessivo lavoro del proprio studio non garantisce la corretta consulenza.

Ma soprattutto, il **Professionista Tributario** associato non dovr  fornire consulenze ambigue, derivanti da incertezze o da insufficienti approfondimenti.

art. 09

Il **Professionista Tributario** associato deve curare la propria figura professionale evitando di millantare credito.

Dar  invece massimo risalto al carattere professionale della propria attivit , certificando opportunamente tutte le sue qualificazioni.

art. 10

Nell'ambito della propria capacit  d'acquisizione di clientela, il **Professionista Tributario** associato deve far prevalere la crescita professionale derivante da doti di preparazione e formazione noti al pubblico.

Ne consegue che si asterr  dal contattare i clienti attraverso procacciatori, e dall'acquisire clientela tramite offerte d'omaggi, prestazioni illecite o riconoscimenti provvigionali a terzi.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

art. 11

L'aspetto liberale e competitivo deve intendersi sviluppato nell'ambito di direttive nazionali e comunitarie. Sar  mantenuto entro termini costruttivi, senza degenerare nell'utilizzo di mezzi illeciti per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti, anche se appartenenti ad Albi o Associazioni diverse dalla LAIT.

art. 12

Il ricorso a mezzi pubblicitari sar  limitato a quanto previsto dalle vigenti normative.

art. 13

Tutta l'attivit  del **Professionista Tributarîo** sar  orientata a garantire la massima tutela degli interessi del cliente. Pertanto, non dovranno essere lesinate le coperture assicurative che saranno invece le pi  vaste possibili. Dovranno permettere di coprire la propria attivit  professionale ed eventuali errori od omissioni, anche derivanti da affidamento a dipendenti o a terzi di parte della propria attivit , riferibile prevalentemente a servizi contabili e/o d'assistenza.

art. 14

In caso d'assistenza in contenzioso, il **Professionista Tributarîo** associato   obbligato ad informare il cliente di ogni conseguenza relativa al contenzioso. Avr  cura di informarlo periodicamente della situazione del processo in atto, evitandone prescrizioni, decadenze o effetti pregiudizievoli.

art. 15

Il **Professionista Tributarîo** associato non pu  attribuire le proprie responsabilit  ai collaboratori. Fanno eccezione gli accordi documentabili e specifici che non saranno in ogni modo riconducibili ad attivit  specifiche del Professionista o di professionisti iscritti ad ordini professionali.

art. 16

Qualora non ci sia stata preventiva comunicazione al cliente, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato assunto, costituisce violazione di doveri professionali, e il **Professionista Tributarîo** associato ne dovr  personalmente rispondere.

art. 17

Il **Professionista Tributarîo** associato non potr  usare registrazioni telefoniche sia in occasione di rapporti con i clienti, sia con i colleghi. L'uso di registratori all'interno di convegni o incontri associativi, sar  subordinato all'autorizzazione da parte dell'assemblea o del relatore.

art. 18

L'impegno politico e l'acquisizione di cariche pubbliche da parte del **Professionista Tributarîo** associato, dovr  essere esercitato al di fuori dell'attivit  professionale. Il **Professionista Tributarîo** associato eviter  in ogni modo di utilizzare la propria posizione pubblica per acquisire clientela.

Capitolo III

INCARICHI NON COMPATIBILI

art. 19

Il **Professionista Tributarîo** associato non potr  fornire attivit  professionale quando questa sia in conflitto di interessi con il proprio assistito.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

art. 20

Il **Professionista Tributarîo** associato dovr  rifiutare incarichi non pertinenti alla sua sfera professionale, anche se questi dovessero comparire successivamente all'accettazione dell'incarico.

art. 21

Il **Professionista Tributarîo** associato – tassativamente - non incasser  dai clienti, n  assolver  per loro conto, gli oneri relativi a:
- tasse, contributi alle Istituzioni, oneri riferiti alla gestione del personale e a titolo di esempio non esaustivo, i contributi previdenziali, le ritenute fiscali.

art. 22

L'accettazione di eventuali somme in deposito ricevute dal cliente, sar  considerato un incarico esclusivamente fiduciario, non prettamente professionale, e pertanto soggetto alle relative disposizioni di legge.

Il **Professionista Tributarîo** associato limiter  all'eccezione tale servizio, e fornir  in maniera trasparente e periodica, tutte le notizie relative a tale incarico fiduciario.

Capitolo IV

RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

art. 23

Il **Professionista Tributarîo** associato non fornir  assistenza ai clienti, nemmeno occasionale, prima di avere verificato che gli stessi non siano assistiti da altro collega.

art. 24

L'acquisizione di clientela da altro professionista sar  subordinata alla dichiarazione del cliente, e alla verifica che siano state soddisfatte tutte le pendenze di ordine economico, a favore del collega precedente,

art. 25

Il **Professionista Tributarîo** associato rispetter  il segreto professionale anche per gli ex-clienti, e si fa garante che tale impegno venga osservato dai propri dipendenti e/o collaboratori.

art. 26

Qualora il **Professionista Tributarîo** associato ottenga incarichi da altro collega, con funzioni di rappresentanza o assistenza, provveder  a remunerarlo in funzione degli accordi precedentemente fissati.

art. 27

Quando il **Professionista Tributarîo** associato   chiamato a definire una controversia in nome e per conto di un collega, lo informer  di tutti i risultati inerenti alla controversia.

art. 28

La sostituzione di un collega in un procedimento di contenzioso implica:

- da una parte, l'obbligo di comunicare al collega la propria nomina per sostituzione;
- dall'altra, obbliga il collega sostituito a fornire al nuovo difensore tutti gli elementi necessari per una pi  facile attivit  di difesa del cliente.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

Capitolo V

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

art. 29

Il **Professionista Tributario** associato metterà a disposizione la propria personale disponibilità, nonché particolari conoscenze tecniche per favorire lo sviluppo dell'Associazione e la conoscenza dei colleghi.

art. 30

L'Associazione è un insieme di persone legate fra loro dalla tipicità della professione. Pertanto l'Associazione si fa garante della solidarietà tra colleghi, che si asterranno dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale degli associati, salvaguardando la figura del **Professionista Tributario**.

art. 31

Nei rapporti con le Istituzioni il comportamento del **Professionista Tributario** associato farà riferimento, e si adeguerà, alle eventuali convenzioni in atto con l'Associazione, evitando personalismi e qualunque altra azione che possa essere ricondotta a comportamenti illeciti e/o ambigui.

art. 32

Qualsiasi contenzioso tra colleghi, sarà condotto sul piano della correttezza formale ed etica, ricorrendo in maniera preventiva all'Associazione, al fine di raggiungere, possibilmente, un componimento bonario delle divergenze.

art. 33

Il **Professionista Tributario** associato determinerà il proprio compenso in relazione al tariffario dell'Associazione, e non potrà chiedere compensi superiori se non preventivamente concordati per attività particolari, o non contemplate nel tariffario.

Capitolo VI

PROCEDURA DISCIPLINARE

art. 34

Il professionista associato che si rende colpevole di inosservanza di quanto disposto all'art. 21 del Regolamento ed in generale delle norme statutarie e deontologiche è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Consiglio Direttivo inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o a seguito valutazione del verbale di verifica ai sensi dell'art. 21 del Regolamento.

Nel caso in cui il professionista associato sottoposto a procedimento disciplinare ricopra una carica sociale, egli viene sospeso dalla carica fino al termine del procedimento.

art. 35

Le pene disciplinari previste, graduate in relazione alle violazioni poste in essere, sono: richiamo formale, sospensione dall'iscrizione all'Associazione per un periodo non superiore a 2 (due) anni, esclusione dall'Associazione.

Per richiamo formale si intende un biasimo formale in forma scritta da parte del Presidente, da recapitare entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del procedimento disciplinare.

Per sospensione si intende l'impossibilità di utilizzare i servizi dell'Associazione e di fregiarsi sotto qualsiasi forma del titolo di **Professionista Tributario** iscritto a L.A.I.T.

Per esclusione si intende lo scioglimento del rapporto associativo in via unilaterale e senza possibilità di reintegro.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

art. 36

L'organo statuario competente per i procedimenti disciplinari è la Commissione Disciplinare, la quale attenendosi alle "Norme sui Procedimenti Disciplinari", parte integrante del presente Codice Deontologico, ha il potere di deliberare sulla gravità delle violazioni commesse e quindi sulle sanzioni applicabili al termine del procedimento.

Allegato del Codice Deontologico

NORME SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO I

FASE PRELIMINARE

ART. 1

Il Presidente porta all'esame del Consiglio Direttivo la notizia di comportamenti o fatti, riguardanti un socio di cui il Consiglio stesso sia venuto a conoscenza e che possano dare origine all'apertura di un procedimento disciplinare.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare in via preliminare:

- a) la propria competenza a procedere;
- b) l'attendibilità della notizia e la sua rilevanza deontologica e disciplinare;
- c) l'insussistenza di incompatibilità.

ART. 2

Il Consiglio Direttivo, esaurito l'esame preliminare di cui all'art. 1, decide:

- a) l'archiviazione;
- b) ulteriori approfondimenti;
- c) l'apertura del procedimento disciplinare.

ART. 3

Il Consiglio Direttivo dispone l'archiviazione allorché:

- a) la notizia sia palesemente priva di fondamento;
- b) il fatto o il comportamento addebitato non assuma rilevanza ai fini disciplinari;
- c) sia incompetente a procedere e in tal caso trasmette, senza indugio, gli atti all'organo competente.

Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al socio e per conoscenza ai soggetti che hanno fornito notizia o hanno presentato esposto, entro 15 giorni.

ART. 4

Il Consiglio Direttivo acquisisce ulteriori elementi quando non sussistono gli estremi per l'archiviazione di cui all'art. 3 e di ciò dà immediata comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, invitandolo ad un colloquio preliminare, atto a chiarire i fatti e le notizie segnalate.

Esperita l'ulteriore fase conoscitiva, che non costituisce apertura del procedimento, il Consiglio Direttivo delibera:

- a) l'archiviazione di cui all'art. 3;
- b) l'apertura del procedimento disciplinare.

Nel caso di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio Direttivo comunica per iscritto il trasferimento dell'incarico e della documentazione acquisita all'organo competente per Statuto, la Commissione Disciplinare e per conoscenza al socio.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

CAPO II INIZIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5

La Commissione delibera l'apertura del procedimento disciplinare a carico del socio.

Nella delibera devono essere riportati gli specifici capi d'accusa, con l'indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti.

ART. 6

La delibera d'inizio del procedimento disciplinare deve essere notificata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nel luogo dell'ultima residenza o domicilio risultante nel fascicolo del socio e trasmessa con lettera di accompagnamento che avverta l'interessato che il termine per la presentazione di eventuali memorie e documenti difensivi è fissato al decimo giorno precedente la data della discussione, di cui al successivo art. 8, nonché del termine fissato dalla Commissione Disciplinare per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa rifusione dei costi di segreteria.

ART. 7

La Commissione Disciplinare istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari.

Il registro contiene:

- il numero d'iscrizione all'associazione;
- le generalità del socio sottoposto a procedimento;
- gli estremi della delibera di inizio del procedimento e l'indicazione degli addebiti;
- la sintesi dei fatti contestati al socio e della difesa dello stesso;
- i nominativi dei membri della Commissione Disciplinare e del Presidente della stessa;
- gli estremi della decisione della Commissione Disciplinare ed il relativo dispositivo;
- la data delle notifiche della decisione.

Gli atti di ogni procedimento saranno contenuti in apposito fascicolo facente parte degli atti riservati.

ART. 8

La Commissione Disciplinare fissa la data di discussione del procedimento non prima di 40 giorni e non oltre i 90 giorni e ne dà comunicazione a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al socio sottoposto a procedimento disciplinare, invitandolo a comparire dinanzi alla Commissione stessa nei termini, con facoltà di farsi assistere da un difensore, scelto tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati, avvertendolo che ove non si presenti o non faccia pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostri un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

CAPO III

SVOLGIMENTO e CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 9

Nella seduta fissata per il procedimento, il Presidente espone alla Commissione Disciplinare i fatti per i quali si procede ed invita l'interessato e l'eventuale difensore, se presenti, ad esporre le ragioni in difesa.

I membri della Commissione possono rivolgere domande all'interessato sui fatti inerenti il procedimento.

ART. 10

Se l'interessato non è comparso nella seduta fissata per il procedimento e non ha dimostrato un legittimo impedimento, la Commissione Disciplinare procede in sua assenza a termini del precedente art. 8, facendone menzione in delibera.

ART. 11

Ultimata l'audizione dell'interessato e dell'eventuale difensore, la Commissione Disciplinare, in seduta riservata, quale collegio giudicante, delibera all'unanimità:



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

- a. l'eventuale rinvio del procedimento al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'assunzione della decisione. In tale ipotesi dovrà essere fissata la nuova data di discussione osservate le modalità di cui all'art. 8;
- b. il non luogo a procedere;
- c. la colpevolezza con la conseguente applicazione della sanzione disciplinare;
- d. la sospensione del procedimento, qualora per la pendenza, per i medesimi fatti o per fatti connessi la Commissione Disciplinare ritenga essenziale, ai fini della decisione, attendere l'esito del procedimento penale a carico dell'interessato.

La cessazione della sospensione del procedimento dovrà essere comunicata all'interessato entro 15 giorni.

ART. 12

La delibera di cui al precedente articolo, che deve contenere l'indicazione dei fatti, dei motivi nonché la decisione assunta, è notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni all'interessato ed al Consiglio Direttivo.

Nella deliberazione devono essere evidenziati i termini e le modalità per l'eventuale presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art. 15.

ART. 13

Se nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il procedimento vengono avanzate richieste di astensione da parte di membri della Commissione Disciplinare, o di ricusazione degli stessi, la Commissione Disciplinare sospende il procedimento e rimanda la decisione al Consiglio Direttivo, il quale valuta l'eventuale nomina di una nuova Commissione Disciplinare.

Le decisioni in merito sono assunte con apposita delibera comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati.

ART. 14

L'istruttoria o il procedimento non proseguono ove il numero dei membri della Commissione Disciplinare non sia tale da consentire la validità delle deliberazioni.

CAPO IV

RICORSO SUL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE EMESSO

ART. 15

Il socio al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri (ex art. 18 Statuto Sociale), entro il trentesimo giorno dalla data della notifica del provvedimento disciplinare.

Il ricorso deve essere comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Collegio dei Probiviri ed in copia alla Commissione Disciplinare ed al Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Collegio dei Probiviri giudica all'unanimità sul ricorso proposto dal socio sanzionato esclusivamente sulla base degli elementi di prova, delle memorie difensive e della documentazione già prodotta durante il procedimento svoltosi presso la Commissione Disciplinare.

ART. 17

Le decisioni in merito al ricorso sono assunte con apposita delibera comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al socio ed in copia alla Commissione Disciplinare ed al Consiglio Direttivo.